



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

POLIZIA LOCALE

Piazza Cesare Battisti n. 12

28061 BIANDRATE

ORDINANZA N° 18/CS/2021 DEL 14.10.2021

Oggetto: Regolamentazione temporanea e sperimentale della circolazione dell'area ad uso pubblico interna al plesso scolastico Istituto Comprensivo "Guido da Biandrate" durante l'apertura dei cancelli.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
giusto decreto del Sindaco n.6 del 01.10.2021

PREMESSO che l'Autorità Comunale competente può disporre, ordinanze inerenti la viabilità, anche a tutela della pubblica incolumità;

PREMESSO che in Biandrate è attivo dal 2018 il Plesso Scolastico ISTITUTO COMPrensivo " Guido da Biandrate" in Via Roma 65 che accoglie Scuola per l'infanzia, Scuola Primaria, e Scuola Secondaria di primo grado per il Comune di Biandrate e per il comuni vicini.

PRESO atto che al momento dell'apertura dei cancelli dell' istituto l'area interna si delinea come un **area ad uso pubblico** poiché si realizza di fatto una **apertura alla circolazione di un numero indeterminato di persone**, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso all'area da parte dei tutti i cittadini.

PRESO atto che le norme del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. si applicano, ai sensi dell'art. 1, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, ma anche alle aree private che siano destinate ad uso pubblico e pertanto devono essere osservate come norme di comune prudenza anche sulle aree private in qualsiasi modo adibite.

PRESO atto che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del Nuovo Codice della strada e s.m.i. dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative

ATTESO che necessita una regolamentazione dell'area aperta al pubblico del civico 65 di Via Roma in Biandrate

RITENUTO necessario procedere alla delimitazione dell'area ad uso pubblico che viene a crearsi all'apertura dei cancelli del plesso scolastico per garantire la salvaguardia del transito delle persone separata dal l'area dedicata al transito veicolare.

VISTI gli artt. 7 e 39 D.lgs 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della strada e s.m.i.)

VISTO l' art. 122 comma 9 lett. a) del DPR n.495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e s.m.i.);

ORDINA

E istituisce, in modo temporaneo e sperimentale sino al 31.12.2021 e tacitamente rinnovata permanentemente, dopo suddetto il periodo sperimentale, se non prima modificata o revocata da specifico atto di questa Amministrazione,

- un **percorso pedonale riservato a soli pedoni** e implicitamente **il divieto di transito, e sosta per tutte le altre categorie di utenti della strada** con rimozione forzata in caso di violazione, a tutte le categorie di veicoli non autorizzati in tutta l'area interna alla recinzione durante il periodo

dell'apertura dei cancelli. Tale area che dovrà essere opportunamente delimitata, partirà dal cancelletto di ingresso pedonale con arrivo nei pressi dell'ingresso aule delle scuole primaria e secondaria del

Plesso Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO
" Guido da Biandrate"
Via Roma civico 65
Comune di Biandrate

Dalle **ore 00:00 del giorno 14 ottobre 2021, tutte le volte che i cancelli saranno aperti e permetteranno** la possibilità giuridicamente lecita di accesso all'area da parte dei tutti i cittadini

L'Ufficio tecnico del Comune di Biandrate è invitato a provvedere al posizionamento di idonea delimitazione, consistente nella transennatura o altro tipo di delimitazione dell'area indicata, consentendo il passaggio pedonale in sicurezza.

Risultando evidente la destinazione del transito pedonale nell'area opportunamente delimitata non risulta doversi impiegare ulteriore segnaletica esplicativa, così come riportato dall'art 122 comma 9 lett. a).

Dovrà comunque essere garantita la possibilità agli eventuali mezzi di soccorso.

DISPONE

Che la presente venga notificata alla cittadinanza mediante affissione di copia all'Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Che avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
COMANDATE di P.L.
Dott. Leonardo Borghesani